

## Stralcio PTOF 2022-2025

### **Criteria per l'attribuzione del Credito Scolastico e Formativo**

Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni viene attribuito ad ogni studente il credito scolastico, che sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali, contribuisce a determinare il voto finale dell'Esame di Stato.

Il credito scolastico è stato introdotto con l'art. 5 della Legge n°425 del 1997. Tale formulazione è stata abrogata dall'art. 26 comma 4 punto a) del D.Lgs. n°62/2017, nell'ambito delle azioni della L. n°107/2015, ed è stata sostituita con quella indicata all'art. 15, comma 1, del D.lgs. n°62/2017 che di seguito si riporta.

#### "Attribuzione del credito scolastico"

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno ad un massimo di **quaranta punti**, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico."

Agli studenti con giudizio sospeso il credito scolastico verrà assegnato durante gli scrutini di settembre, se saranno dichiarati idonei alla classe successiva.

Agli studenti dichiarati non idonei al proseguimento non verrà attribuito il credito scolastico.

Tabella di attribuzione credito scolastico (Allegato A di cui art. 15, comma 2 D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017)

Media dei voti	CREDITO SCOLASTICO (punti)		
	I anno	II anno	III anno
M < 6	-	-	7 - 8
M = 6	7 - 8	8 - 9	9 - 10
6 < M ≤ 7	8 - 9	9 - 10	10 - 11
7 < M ≤ 8	9 - 10	10 - 11	11 - 12
8 < M ≤ 9	10 - 11	11 - 12	13 - 14
9 < M ≤ 10	11 - 12	12 - 13	14 - 15

Al fine di superare la schematicità delle griglie di attribuzione, preso atto che tra il massimo ed il minimo di ciascuna banda corre un solo punto, considerato che il voto di comportamento è elemento valutativo autonomo, che la frequenza è limitata nel 25% delle assenze ed è comunque necessario il saldo del debito scolastico nei casi dei giudizi sospesi mediante ulteriore verifica e valutazione, il Collegio individua quale obiettivo prioritario da conseguire dallo studente dell'istituzione scolastica, l'ammissione alla classe successiva nel mese di giugno con deliberazione all'unanimità del Consiglio di classe.

Conseguentemente per l'attribuzione del credito scolastico il Collegio indica univocamente le seguenti modalità:

#### **Per le 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> e 5<sup>e</sup> classi (primo, secondo e terzo anno del credito)**

L'attribuzione del credito scolastico terrà conto della media delle valutazioni ottenute nelle discipline e nelle attività scaturite dallo scrutinio conclusosi positivamente.

- **nello scrutinio finale di giugno nel caso di promozione con ammissione alla classe successiva, ovvero di ammissione all'Esame di Stato "a maggioranza"** (ossia le proposte di voto non sono tutte positive e quelle negative sono rese positive per votazione di Consiglio), il credito da attribuirsi è quello **minimo** della fascia corrispondente alla media conseguita.

Si rammenta che in caso di promozione a maggioranza, ai fini della media, sono da computare sempre e comunque i voti positivi così come deliberati dal Consiglio.

- **nello scrutinio finale di giugno nel caso di promozione con ammissione alla classe successiva, ovvero di ammissione all'Esame di Stato con voto "all'unanimità"** (ossia le proposte di voto sono tutte positive), il credito si definisce come segue:

a) se la media numerica supera o è pari a 0,50 si attribuisce il credito **massimo** della fascia corrispondente alla media conseguita.

b) se la media numerica non supera o è pari a 0,49 il credito si definisce a seconda se lo studente ha frequentato i corsi di IRC, di attività alternativa o si è dedicato allo studio in istituto, oppure se lo studente ha preferito la scelta dell'allontanamento dall'istituto:

b1) si attribuisce il credito **massimo** della fascia corrispondente alla media conseguita nel caso lo studente abbia frequentato i corsi di IRC o abbia partecipato ad un progetto previsto dall'istituto per l'attività alternativa;

b2) si attribuisce il credito **minimo** della fascia corrispondente alla media conseguita nel caso lo studente abbia preferito la scelta della non frequenza - sia in caso di allontanamento che di permanenza in istituto - riducendo in tal modo l'orario settimanale.

- **nello scrutinio integrativo di settembre nel caso di promozione con ammissione alla classe successiva**, dopo l'accertamento del saldo dei debiti formativi, il credito da attribuirsi è sempre quello **minimo** della fascia corrispondente alla media conseguita.

In tal caso la media è computata conteggiando i voti positivi e il voto di comportamento conseguiti a giugno, nonché i voti pari o superiori a sei ottenuti a settembre a seguito del saldo dei debiti formativi.